




Il Virus A(H1N1)v: informazioni utili per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Cosa fare per proteggere i lavoratori

Misure di protezione per gli operatori sanitari



La trasmissione del virus A(H1N1)v avviene principalmente mediante droplets; tuttavia nel corso di alcune specifiche procedure (broncoscopia, intubazione endotracheale, broncoaspirazione, prelievi naso-faringei...) il virus può trasmettersi anche *per aerosol*, modalità di trasmissione intermedia tra quella aerea propriamente detta e quella per droplets (1,2).

Le precauzioni da prendere da parte degli OS includono:

PRECAUZIONI STANDARD: *precauzioni da applicare a qualunque paziente senza conoscere lo stato di infezione, durante manovre assistenziali che comportano contatto con secrezioni, liquidi corporei...:*

- igiene delle mani
- igiene delle secrezioni respiratorie
- utilizzo di guanti, camice
- gestione appropriata di presidi, materiali e superfici utilizzati per o in prossimità del paziente

PRECAUZIONI BASATE SULLA MODALITA' DI TRASMISSIONE: per l'esposizione al virus A(H1N1)v le misure da porre in atto devono essere distinte sulla base delle procedure da eseguire. La circolare del Ministero del 28 aprile 2009 (3) afferma che gli operatori sanitari in caso di stretto contatto con soggetti sospetti come infetti dovrebbero:

- durante le procedure standard (visita...) indossare misure di protezione individuali (es: mascherine chirurgiche, guanti, camici monouso);
- in caso di procedure che possono generare aerosol indossare correttamente una maschera filtrante (FFP2), camice monouso, guanti e occhiali protettivi;
- smaltire i dispositivi di protezione individuale (DPI) usati come rifiuti sanitari (4);

Quali maschere per la protezione delle vie respiratorie utilizzare?

Non sono da utilizzare le *mascherine igieniche* in quanto non svolgono alcuna funzione di protezione nei confronti delle vie respiratorie.

Si possono utilizzare alcuni tipi di *mascherine chirurgiche* monouso progettate per essere resistenti ai fluidi, agli spruzzi e agli schizzi. Si tratta di mascherine approvate come dispositivi medici di 1^a categoria in base alla Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997, n.46 (5, 6), e conformi alla Norma Europea EN 14683:2005. Esistono di 4 tipi, di cui quelle di tipo II (a tre strati) e IIR (a quattro strati) offrono maggiore efficienza di filtrazione batterica; le IIR sono anche resistenti agli spruzzi. Si presentano in diverse tipologie a seconda dei materiali con cui sono fatte, della forma e della modalità con cui vengono legate al viso. E' importante precisare che, pur non essendo progettate per avere una perfetta tenuta sul viso, sono efficaci per la protezione degli OS esposti a droplets infetti, se correttamente indossate e rimosse.

Nel caso di procedure che generano aerosol devono essere utilizzati i facciali filtranti (chiamati anche maschere filtranti o respiratori) FFP2.

I facciali filtranti FFP2 sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria e conformi alla Normativa Europea EN 149:2001; devono adattarsi perfettamente al viso (verificare mediante fit-test su viso privo di barba e/o baffi per evitare limitazioni dell'aderenza) ed essere utilizzati nell'ambito di un programma più esteso di protezione respiratoria che includa anche la valutazione medica, la formazione e l'addestramento dell'operatore sanitario.

NB. La produzione, commercializzazione e classificazione dei DPI è normata dalla Direttiva 89/686/CEE (7) e s.m.i. (recepita in Italia mediante D.Lgs del 4 dicembre 1992, n.475, modificato dal D.Lgs 2 gennaio 1997, n.10 e dalla circolare 22 maggio 2000, n.759470) (7-10). La gestione dei DPI è regolamentata dal D.Lgs 81/08 e s.m.i (11).

Quali guanti utilizzare?

I guanti monouso (in lattice, vinile o nitrile) devono essere DPI (7-9, 11) di III categoria e conformi ai requisiti della Norma tecnica EN 374.

Quali camici utilizzare?

Gli indumenti protettivi monouso (in TNT o TYVEK) per il rischio biologico devono essere DPI di III categoria, conformi ai requisiti della norma tecnica EN 14126.

Quali protezioni per gli occhi utilizzare?

Gli **occhiali protettivi** (con protezione laterale o a maschera) per il rischio biologico devono essere DPI di II categoria, conformi ai requisiti della norma tecnica EN 166/2001

Riferimenti bibliografici

(1) De Carli G, Fusco FM, Martini L, Puro V. Raccomandazioni per le misure di isolamento in ambito sanitario. *In: Infezioni ad elevato allarme sociale*. Pubblicazione dell'INMI "Lazzaro Spallanzani", a cura di Vincenzo Puro e Giuseppe Ippolito <http://www.inmi.it/>

(2) Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee, 2007. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings <http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf>

(3) Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 28 aprile 2009 - Sindrome influenzale da nuovo virus del tipo A(H1N1)

(4) DPR 15 luglio 2003, n.254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (GU n. 211 del 11-9-2003)

(5) Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GUCE n.L 169 del 12 luglio 1993)

(6) D.Lgs 24 febbraio 1997, n.46 - attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (GU n.54 del 6 marzo 1997 - SO n.49)

(7) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi di protezione individuali (GUCE n. L 399/18 del 30 dicembre 1989)

(8) D.Lgs del 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU n. 289 del 9 dicembre 1992, SO)

(9) D.Lgs 2 gennaio 1997, n.10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale (GU 30 gennaio 1997, n. 24)

(10) Circolare 22 maggio 2000, n.759470, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Indicazioni per la commercializzazione di maschere di protezione delle vie respiratorie nel quadro della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai "Dispositivi di protezione individuale" modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE (GU n.150 del 29 giugno 2000)

(11) D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 30 aprile 2008, n. 101, SO)